



COMUNE DI S. VITTORE DEL LAZIO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI FROSINONE

* C.A.P. 03040

TEL 0776 335037

FAX 0776335453

*

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. = 17 = DEL 27 LUGLIO 2021

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione.

L'anno DUEMILAVENTUNO- il giorno 27 --- del mese di LUGLIO-
alle ore 16:20 - nella sala delle adunanze consiliari (Via S. Croce), convocato con appositi
avvisi del 21.07.2021, n. 4231, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano: Signori:

N° D'ORD.	COGNOME E NOME			PRESENTI	ASSENTI
1	DR.SSA	BUCCI	NADIA	SI	
2	SIG.	BUCCI	ROBERTO	SI	
3	SIG.	GIANGRANDE	FRANCESCO P.	==	SI
4	SIG.	SPENNATO	DOMENICO	SI	
5	SIG.	LANNI	ANTINORO	SI	
6	SIG.RA	BUCCI	ORNELLA	SI	
7	DR.	D'ORSI	AMILCARE	==	SI
8	SIG.	COPPOLA	CARLO	SI	
9	SIG.	MARCONE	VITTORIO	SI	
10	SIG.	IANNETTA	EUGENIO	==	SI
11	SIG.	FORGIONE	ANTONIO	SI	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Angela Decina, reggente a scavalco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco DR.SSA BUCCI NADIA, la quale dichiara aperta la seduta ed invita il CONSIGLIO a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il sindaco Presidente introduce il quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione."

Il sindaco afferma che gli ultimi tre punti posti all'ordine del giorno vertono sulla stessa materia effettuerà, pertanto, un'unica esposizione fermo restando il fatto che la discussione e la votazione saranno fatte separatamente per punti.

In merito al Regolamento Tari il sindaco spiega che la relativa approvazione era stata fissata originariamente al 30 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri con il Decreto n. 99/2021 ha disposto una proroga al 31 luglio 2021. Il regolamento posto all'attenzione del consiglio, continua, si compone di 36 articoli, nella prima parte sono riportate le nozioni generali, la definizione del tributo, i presupposti della Tari, i soggetti passivi, l'elencazione dei locali e delle aree scoperte soggette al tributo, l'elencazione dei locali e delle aree scoperte non soggetti al tributo e la determinazione della superficie tassabile, cioè la superficie calpestabile dichiarata ai fini Tares.

Precisa che all'articolo 7 è prevista una riduzione superficiaria ai fini del calcolo Tari. Precisamente l'articolo riporta uno schema contenente un abbattimento percentuale della superficie laddove ci siano attività o contribuenti che dimostrino che su quella determinata superficie si producono in maniera continuativa ed in maniera prevalente rifiuti speciali che vengono smaltiti e trattati attraverso un soggetto privato abilitato. Nei casi in cui sia di difficile determinazione la superficie deputata allo smaltimento o trattamento di rifiuti speciali si procederà ad una determinazione forfettaria e quindi si avrà un abbattimento percentuale della superficie secondo lo schema percentuale riportato all'art. 7 del regolamento. Sarà il contribuente a dover dichiarare e fornire i dati e le informazioni all'ufficio competente per poter usufruire delle relative riduzioni.

L'articolo 7 bis prevede una riduzione per le utenze non domestiche nel caso in cui ci sia la fuoriuscita dal servizio pubblico. Il contribuente può scegliere di non usufruire del servizio pubblico erogato dal Comune ma è necessario che fornisca all'Ente tutta la documentazione che dimostra il fatto che si avvale di un servizio alternativo purchè espletato a norma di legge. In questo caso il contribuente sarà soggetto soltanto alla parte fissa e non alla parte variabile.

Il Sindaco spiega come la determinazione della tariffa rientri nelle competenze del consiglio comunale sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) redatto dagli uffici tenendo conto di tutti i costi per l'erogazione del servizio. All'articolo 15 del regolamento sono previste delle agevolazioni per quanto riguarda il numero degli occupanti degli immobili soggetti alla Tari. Dà lettura sintetica dell'articolo 20 che prevede riduzioni del 30% per le abitazioni con un unico occupante, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero. Enuncia brevemente gli articoli 21 e 22 che prevedono altre riduzioni Tari per le utenze domestiche e le utenze non domestiche non stabilmente attive.

Il resto del regolamento, continua il sindaco, è costituito da articoli che fanno riferimento alla normativa nazionale e che disciplinano il tributo provinciale, la riscossione, i rimborsi, le compensazioni e accertamenti, il funzionario responsabile, le verifiche e gli accertamenti, le sanzioni e gli interessi, gli importi minimi e le dilazioni di pagamento.

Le tariffe, specifica nuovamente il Sindaco, vengono definite sulla base del Pef. Aggiunge che quest'anno gli enti locali si sono trovati al cospetto di nuovi adempimenti perché l'Arera che è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha introdotto nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel Pef.



Specifica che il soggetto deputato ad elaborare il piano sarebbe l'Ente gestore dell'Ato ma nella Regione Lazio, pur essendo stato introdotto il piano della gestione dei rifiuti, non è stato individuato e costituito l'Ente gestore dell'Ambito per cui la competenza in materia è del comune.

Il Piano che si porta all'attenzione del consiglio comunale tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Comune di San Vittore del Lazio nei confronti della società che gestisce il servizio in regime di privativa in modalità porta a porta nonché i costi sostenuti nei confronti della società che si occupa del trattamento dell'indifferenziata e della frazione organica quale la Saf, con la quale si ha un contratto di servizio. Si è tenuto conto di quello che è stato il consuntivo 2020, si presume tuttavia che ci sarà un aumento dei costi rispetto all'annualità precedente, perché la Saf, a seguito della chiusura della discarica di Roccasecca, sta procedendo al trasporto del rifiuto in altre Province.

Il costo complessivo del servizio è di 419.778,12, di cui 372 mila euro circa sono costi variabili e 47.600,00 circa sono costi fissi. Su tali dati sono state elaborate le tariffe.

L'amministrazione, ricorda il sindaco, già dall'anno precedente ha intrapreso una politica di sostegno alle famiglie per cui l'86% del costo del servizio di raccolta differenziata viene sostenuto dall'amministrazione comunale attraverso l'utilizzo dei benefits ambientali che sono stati recuperati virtuosamente dell'amministrazione comunale. Soltanto il 14% dei costi graverà sulla popolazione. Ciò nello specifico significa che 360.989,80 mila euro sono a carico del bilancio comunale, mentre 58.788,32 mila euro saranno spalmati tra i contribuenti.

Sottolinea che si è fatto un grosso passo avanti coprendo una cospicua parte dei costi della raccolta differenziata, in un momento in cui le difficoltà per i cittadini sono tante.

Infatti, precisa il sindaco, un contribuente che possiede o detiene un'abitazione di 100 mq alla luce del nuovo piano e delle tariffe determinate, pagherà annualmente 27 euro, poco più di 2 euro al mese.

Chiede la parola il consigliere Marcone, il quale in merito al regolamento precisa che si intende proporre un'integrazione allo stesso già anticipata via pec. Dà lettura della nota inoltrata e con la quale si richiede tra le altre cose, l'inserimento di apposito articolo per l'esenzione dalla tassa per tre anni a favore dei nuclei familiari costituiti anche da una sola persona che trasferiscono la propria residenza nel comune di San Vittore del Lazio a far data dal 01.01.2021, tramite iscrizione all'anagrafe tributaria dei residenti. Terminata la lettura della nota il consigliere Marcone consegna la stessa affinché sia allegata al verbale. (Allegato A).

Il consigliere Marcone dà lettura di un'ulteriore nota che si allega al verbale (Allegato B).

In replica il Sindaco Bucci precisa che tutti i contribuenti devono essere messi nelle condizioni di conoscere le riduzioni e le agevolazioni previste dal regolamento. In merito all'emendamento proposto dal gruppo consiliare San Vittore Bene Comune, precisa che è stata sottovalutata l'azione espletata dall'amministrazione comunale in quanto i cittadini che già vivono sul territorio avranno contezza delle riduzioni di cui si parlava prima, a partire dall'anno in corso. Il fatto che ci si faccia carico dell'86% del ruolo Tari non è mai accaduto e non è riscontrabile nei comuni del comprensorio. L'emendamento proposto, spiega, non va nella direzione di sostenere la cittadinanza. I consiglieri di minoranza propongono l'esenzione dalla Tari per i nuclei familiari che trasferiscono la propria residenza, ma precisa il sindaco, in realtà chi è residente andrà a pagare 27 euro l'anno e se in quell'abitazione c'è un solo occupante scatta la riduzione del 30%, il che significa che ai 27 € vanno sottratti 18 €, restano 9 € e per regolamento al di sotto dei 10 € il cittadino non deve pagare. Quindi, conclude, di fatto l'esenzione proposta è già prevista. In merito alle riduzioni per gli studenti universitari precisa

che non chiariscono chi si farà carico delle somme e dimenticano che spesso gli studenti universitari hanno interesse e convenienza a spostare la residenza, addirittura possibile in una singola stanza, perché in tal caso anziché una riduzione del 30% al nucleo familiare spetta la riduzione della tariffa per minor occupanti. In merito alle riduzioni dell'utente che risiede all'estero rimanda all'articolo 20 che prevede già tale riduzione nella misura del 30%.

Interviene il consigliere Coppola il quale afferma che gli emendamenti proposti avrebbero avuto un senso in una situazione di normalità e di tassazione ordinaria ma in tal caso l'amministrazione si fa carico quasi dell'intero costo del servizio.

Il sindaco aggiunge che non bisogna tralasciare e dimenticare il principio "chi inquina paga", eliminare totalmente questo tributo lascerebbe passare un messaggio sbagliato.

Chiede la parola il consigliere Forgione il quale afferma che vi sono delle situazioni di lavoratori e studenti che pur essendo fuori per alcuni giorni della settimana non fanno il cambio di residenza. Il loro emendamento andava nella direzione di aiutare tali contribuenti.

Il sindaco replica affermando che fino al 2019 un'abitazione di 110 mq con 3 occupanti pagava 134 €, oggi pagherà 44 € l'anno di Tari, mentre invece un'utenza non domestica, ad esempio un bar, di 60 mq fino al 2019 pagava 350 €, oggi pagherà € 195, somma che potrà essere ulteriormente ridotta se i contribuenti forniranno la documentazione attestante che smaltiscono i rifiuti con soggetto privato abilitato.

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione dell'emendamento (Allegato A).

Il consigliere Forgione enuncia voto contrario al regolamento, non per il regolamento in se che in linea di massima coincide con la loro idea di regolamento, ma per la modulazione delle tariffe e per i costi finali del servizio.

Il sindaco in replica precisa che i costi inseriti nel Pef non li decide autonomamente l'ente ma sono stati dettati dall'Arera nella delibera 443/2020.

Il consigliere Forgione afferma che il Pef sarebbe dovuto essere stilato da Arera, il sindaco replica che, come chiarito all'inizio, avrebbe dovuto farlo l'Ente gestore dell'Ato che però non è costituito.

Non essendoci altri interventi si pone a votazione l'emendamento (Allegato A).

Presenti 08;

Voti favorevoli 02;

Voti contrari 06 (Bucci N., Bucci R., Bucci O., Coppola, Lanni, Spennato).

Astenuti 0.

L'emendamento è respinto.

Si pone a votazione il secondo emendamento (Allegato B).

Presenti 08;

Voti favorevoli 02;

Voti contrari 06 (Bucci N., Bucci R., Bucci O., Coppola, Lanni, Spennato).

Astenuti 0.

L'emendamento è respinto.



Il Sindaco procede con la votazione della proposta di deliberazione depositata agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TARI;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*
- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- il Consiglio dei Ministri n. 26/2021 del 30 giugno ha approvato il decreto n. 99/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno, che differisce al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie

DEL CAZIO - 010
sinona

relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Con votazione espressa nei termini e modi di legge in forma palese:

Presenti 08;

Voti favorevoli 06;

Voti contrari 02 (Marcone e Forgione);

Astenuti 0.

DELIBERA

- di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 36 articoli ed n. 1 allegato;
- di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale", per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.



Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con ulteriore separata votazione dal seguente esito:

Presenti 08;

Voti favorevoli 06;

Voti contrari 02 (Marcone e Forgione);

Astenuti 0.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000:

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio Amministrativo

- Dott. Fabio Vendittelli -



IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio finanziario

(in sostituzione)

Avv. Nadia Bucci

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

- Dott.ssa Nadia Bucci



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Dott.ssa Angela Decina -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Dalla Residenza Municipale, Li - **30 AGO. 2021** -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Dott.ssa Angela Decina -



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo N.267/2000, il giorno -

☒ poichè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4°) -

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3°) -